

Il giorno 23 febbraio 2005

tra

Banca Intesa

e

Silcea

Premesso che:

- dal 1° gennaio scorso le normative pattizie che in precedenza hanno regolato la misura e le condizioni di erogazione dei -premi di anzianità del venticinquesimo in favore de» personale dipendente dall'ex Bav - e dall'ex Cariplo", hanno cessato di produrre ogni loro effetto in conseguenza dell'intervenuto recesso di Banca Intesa dagli specifici accordi in materia;
- coerentemente con quanto precede, ha cessato di produrre ogni effetto il Regolamento aziendale in ordine alla -Regalia XXV- o "Premio XXV nonché al "Premio di anzianità del XXXV", precedentemente in favore del personale dipendente dalla "ex Comit";
- dopo approfondito confronto le Parti hanno condiviso l'opportunità di stabilire l'ambito applicativo residuale della suddetta materia, rissando condizioni, termini e modalità delle erogazioni conseguenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti convengono che :

- 1) Al personale assunto dall'ex Cariplo" viene riconosciuto un premio di fedeltà al compimento del 25° anno di servizio nella misura di un dodicesimo della retribuzione annua, comprensiva del rateo di premio extra standard laddove spettante secondo quanto stabilito dall'art. 38 dei CCNL 11.7.1999, con esclusione di quanto eventualmente dovuto per indennità di rischio e per eventuali altre indennità giornaliere connesse all'esercizio di specifiche mansioni o a particolari destinazioni.

La corresponsione di detto premio, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda fruita all'atto del compimento del 10°, 20° e 25° anno di servizio, viene regolata come segue:

- a) al compimento del 10° anno di servizio: liquidazione di un primo anticipo pari al 75 del premio;
- b) al compimento del 20° anno di servizio; liquidazione di un secondo anticipo pari al 25 del premio;
- c) al compimento del 25° anno di servizio: liquidazione finale dell'intero premio, previa detrazione degli anticipi di cui sub a) e b) sulla base della effettiva retribuzione annua sopra indicata.

In caso di maturazione dei requisiti nel corso del primo semestre dell'anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di gennaio dell'anno successivo; in caso di maturazione dei requisiti nel secondo semestre dell'anno le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di luglio dell'anno successivo

In caso di cessazione del rapporto di lavoro non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo durante il periodo del predetto differimento la somma eventualmente spettante a titolo di conguaglio sulla liquidazione finale del premio verrà corrisposta in uno con le competenze di fine lavoro a titolo di integrazione del TFR.

Nel caso intervenga risoluzione del rapporto di lavoro ad anticipo già erogato non si darà luogo a recuperi degli anticipi erogati da parte dell'azienda.



Il suddetto premio verrà, in via di assoluta eccezione, riconosciuto in misura proporzionalmente ridotta al personale di cui al primo comma del presente articolo che cessi anticipatamente dal servizio per la causale di cui all'art. 61,1 comma, lett. b) del CCNL 11 luglio 1999, avendo già compiuto almeno 30 anni di anzianità di servizio.

- 5) Il presente accordo, che entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2005 è sostitutivo, a tutti gli effetti, di precedenti accordi aziendali stipulati in materia dall'ex Banco Ambrosiano Veneto, dall'ex Comit nonché dall'ex Cariplo e di ogni e qualsiasi altra regolamentazione aziendale precedentemente in atto sulla materia nelle predette Società confluite in Banca Intesa.